

REGIONE ABRUZZO

**COLLEGIO REGIONALE
PER LE GARANZIE STATUTARIE**

PARERE N. 4 DEL 2014

Il Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie,


composto da:

Fabrizio Politi (Presidente)

Stefano Civitarese Matteucci (VicePresidente)

Arnaldo Lucidi (Decano)

riunitosi nei giorni 17 e 25 giugno 2014, presso la sede del Consiglio Regionale, in L'Aquila, con la presenza del Prof. Stefano Civitarese Matteucci assicurata mediante collegamento telematico in audio-videoconferenza (come da verbale delle rispettive sedute) in ragione del soggiorno del medesimo all'estero, per motivi di lavoro per svariati mesi, per esaminare la "richiesta di intervento d'ufficio per avvio iniziativa referendaria" avanzata con Nota del 6



Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie

giugno 2014 dal Sig. Pio Rapagnà per il Comitato promotore Referendum regionali abrogativi;

Premesso

- che il Comitato promotore referendum regione Abruzzo, con Nota del 6 giugno 2014, avente ad Oggetto *“richiesta di intervento d'ufficio per avvio iniziativa referendaria”*, chiede al Collegio di *«rimuovere d'ufficio” l'impedimento frapposto all'avvio della raccolta delle firme nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge 40/2007 e dallo statuto della Regione Abruzzo»*;

- che in particolare l'istante ricorda che, con Parere n. 2/2004, il Collegio, pronunciandosi in merito alla possibilità di esercizio dell'iniziativa referendaria nel periodo di prorogatio del Consiglio regionale, ha riconosciuto che (in base a quanto disposto dalla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44, *“Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa”*, art. 3, comma 3) *“l'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del consiglio regionale”*;

- che lo Statuto della Regione Abruzzo impone il divieto dello svolgimento del referendum abrogativo nei sei mesi antecedenti ed in quelli successivi rispetto alla data di svolgimento delle elezioni per il Consiglio Regionale, mentre è la sola legge regionale n. 44 del 2007 a precludere, per l'identico periodo, anche l'esercizio dell'iniziativa referendaria;

- che in base a tale constatazione il Comitato istante lamenta che *“il responsabile del procedimento ed il Presidente del Consiglio Regionale ... decidono di non consentire il deposito dei quesiti e dei moduli, bloccando di fatto l'avvio della raccolta delle firme”* e pertanto chiede al Collegio di *«rimuovere d'ufficio” l'impedimento frapposto all'avvio della*

Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie

raccolta delle firme nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge 40/2007 e dallo statuto della Regione Abruzzo»;

Rilevato

A) che, come già segnalato dal Collegio (Parere n. 2 del 2014), lo Statuto della Regione Abruzzo (artt. 74 e segg.) contiene una articolata disciplina dell'istituto referendario, prevedendo l'art. 75, secondo comma (secondo cui *“La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo”*) l'assegnazione alla potestà legislativa regionale del compito di determinare ulteriori limiti alla utilizzabilità dello strumento referendario, mentre l'art. 76 (*“Limiti del referendum abrogativo”*) al secondo comma dispone che *“Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio”*;

B) che l'art. 3, comma 3, legge reg. n. 44 del 2007 dispone che *“L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale”*;

C) che l'istante cita la legge n. 40 (sic) del 2007 ma sicuramente intende fare riferimento alla legge n. 44 del 2007;

Considerato

1) che al Collegio è richiesto di *«“rimuovere d'ufficio” l'impedimento frapposto all'avvio della raccolta delle firme nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge 40/2007 e dallo Statuto della Regione Abruzzo»*;

2) che, con riguardo alla individuazione dei requisiti soggettivi richiesti per rivolgersi al Collegio, l'art. 3 della legge reg. n. 42 del 2007 dispone che il Collegio esprime pareri *“su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Consiglio*

Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie

regionale, delle Commissioni Consiliari, di 1/5 dei Consiglieri, e della Giunta regionale”, sicché non sembra rientrare in tale novero il Comitato promotore del referendum abrogativo;

3) che, al tempo stesso, il Collegio ritiene non superflua un'analisi volta ad individuare, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, il peculiare ruolo ricoperto all'interno del procedimento referendario dal Comitato promotore del referendum abrogativo, ma che allo stato, impregiudicato ogni esito in merito alla predetta questione, appare ancor prima decisiva la considerazione dell'inesatta prospettazione del petitum (“rimozione d'ufficio dell'impedimento”) come avanzata dal Comitato istante, giacché il Collegio può solo (previa richiesta dei soggetti legittimati) esprimere “parere” di conformità allo Statuto o alla legge;

4) che (come riscontrato già nel Parere n. 2 del 2014) lo Statuto della Regione Abruzzo impone il divieto solo dello svolgimento del referendum abrogativo nei sei mesi antecedenti e in quelli successivi l'elezione del Consiglio regionale (e non anche dell'iniziativa referendaria), giacché è l'art. 3, comma 3, legge reg. n. 44 del 2007 a stabilire che “l'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del consiglio regionale”. E già nel parere n. 2 del 2014 il Collegio ebbe modo di segnalare che “Altro discorso è quello relativo all'opportunità di tale restrizione concernente appunto l'iniziativa referendaria, mentre, a stretto rigore, lo statuto regionale preclude nel semestre anteriore ed in quello successivo alle elezioni regionali solo lo svolgimento del referendum (ma questa è una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore regionale)”;

5) che pertanto, il Collegio, qualora correttamente adito, dovrebbe esprimere parere sulla conformità allo Statuto di una vigente legge regionale, mentre il Comitato istante non chiede al Collegio l'emissione di un parere, ma di disporre una “rimozione d'ufficio” di un



Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie

“impedimento” (che non consente l'avvio della raccolta delle firme per l'esercizio dell'iniziativa referendaria), rimozione che non rientra fra le competenze del Collegio;

Per le ragioni sopra esposte il Collegio

ritiene inammissibile la richiesta avanzata dal Comitato Promotore Referendum Regionali abrogativi in quanto volta ad ottenere una azione (“rimozione d'ufficio di un impedimento”) non rientrante fra le competenze del Collegio.

F. Per

[Signature]

[Signature]

